

## Unione Terre d'Argine

### Revisore Unico

#### VERBALE n. 10 del 18 marzo 2019

Alle ore 14:00. il Revisore, Daniela De Maria, è presso la sede dell'Unione al fine di esprimere il proprio parere sull'operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D. Lgs.118/2011 e contestuale variazione dei bilanci di previsione 2018-2020 e 2019-2021.

#### Considerato

- che l'art. 3 comma 4 del citato D. Lgs. 118/2011 stabilisce: *“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.”* ... *“Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni e' effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui e' effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.”*
- che il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, al punto 9, prevede che tutte le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:
  - ✓ la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
  - ✓ l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
  - ✓ il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti.
- che in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:
  - a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
  - b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;

- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebitato o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

### **Vista**

la proposta di delibera di Giunta dell'Unione e i relativi allegati alla stessa concernenti l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui dalle citate disposizioni di legge e le conseguenti variazioni dei bilanci di previsione 2018-2020 e 2019-2021;

### **Verificata**

con il metodo a campione la regolarità, in ossequio a quanto previsto dal principio contabile 4/2, degli accertamenti e degli impegni non esigibili nell'esercizio considerato che sono stati correttamente reimputati all'esercizio in cui sono esigibili, come da documentazione agli atti.

Nonché degli accertamenti e degli impegni, sia in parte corrente che in conto capitale, conservati tra gli elenchi dei residui attivi e passivi.

### **Il revisore esprime**

il proprio parere favorevole al riaccertamento ordinario dei residui ed alla reimputazione degli stessi in funzione della competenza alle annualità 2019 e successive con l'applicazione del Fondo Pluriennale Vincolato nonché delle conseguenti variazioni dei bilanci di previsione 2018-2020 e 2019-2021.

Carpi, 18 marzo 2019

IL REVISORE

Dott.ssa Daniela De Maria

